

*Di. tribunali del distretto  
Loro Sedi*

*[Handwritten initials]*

N° *12*  
REGISTRO CIRCOLARI



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. IV-DOG/035/2016/CA  
Allegati: 1

Roma, 15 MAG. 2017,

AL PRESIDENTE

M DG			DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE		
Corte d'Appello di Bologna			ROMA		
03700600501					
N. <i>3857</i>					
15 MAG 2017					
UOR	CC	RUD			
Finanze	Ministero	Altre			
Postale	Protocollo				

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
ROMA

AI PRESIDENTI

DELLE CORTI DI APPELLO  
LORO SEDI

E, p.c.

ALLA DIREZIONE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

SEDE

(Rif. Prot. m\_dg.DAG.04/05/2016.0081590.U)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI LECCE

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
SEDE

ALL'ISPETTORATO GENERALE  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
ROMA

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida ad adempiere al pagamento per le competenze professionali maturate a seguito di difesa d'ufficio – Mancanza di gratuità delle

*Vota*  
*25 Commissioni*  
*17-5/17*

*Haibaj*  
*Opoltauco*

*procedure per recupero crediti professionali ex art. 116 D.P.R. 115/2002 in combinato disposto ex art. 32 disp. att. c.p.p..*

*E' pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Lecce, con il quale si chiede di chiarire l'esistenza o meno – ex art. 32 disp.att. c.p.p. – della gratuità della notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della missiva con cui si diffida il cliente/debitore ad adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate dal difensore d'ufficio.*

*Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella nota prot. m\_dg.DAG.02/03/2015.0035344.U (All. 1), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che con l'art. 32 del Testo Unico delle spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – “si fissa il principio generale per il quale le spese di notifica, effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario, devono essere anticipate dalla parte richiedente.”*

*La precitata norma del Testo Unico prevede una esenzione dal pagamento di tali spese per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma tale esenzione non si estende fino a ricomprendere i crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio ex art. 32 disp.att. c.p.p., mancando un'esplicita menzione degli stessi nel testo normativo di cui trattasi.*

*Sul punto, infatti, rimane condivisibile quanto argomentato nella menzionata nota della Direzione Generale della Giustizia Civile con riferimento alla richiesta di notifica di atti stragiudiziali in regime di esenzione da spese, in merito alla quale si ritiene “che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di: <procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali> usata dal legislatore nel citato art. 32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento)”.*

*Pertanto, la diffida ad adempiere al cliente/debitore, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, pur rientrando nell'attività che il difensore d'ufficio è tenuto ex lege ad espletare per il recupero dei propri crediti professionali, non può rientrare nel regime di esenzione, con conseguenti oneri a carico dell'erario, per mancanza di espressa previsione normativa e dovrà rientrare, in qualità di spesa inerente l'attività di notifica richiesta al competente Ufficio NEP, nell'ammontare del credito professionale vantato dal difensore stesso all'atto della sua riscossione da parte del debitore/cliente, intendendosi con ciò – peraltro*

**- superata l'interpretazione di fattispecie analoga contenuta nella nota prot. n. 6/1884/03-1/RG del 23 novembre 2004, emanata dall'allora Ufficio VI di questa Direzione Generale.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Barbara Fabbrini*



ALL. 1



guy

*Ministero della Giustizia*  
**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**  
**Direzione Generale della Giustizia Civile**  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851  
...io1.dgcivile.dag@giustizia.it  
*Ufficio I*

**Al Presidente della Corte di Appello di Messina**

**Oggetto: Quesiti vari in materia di atti a richiesta di parte esonerati da ogni diritto e spesa di notificazione e/o esecuzione. Interpretazione dell'art.32 del T.U. spese di giustizia, prot.n.4000/13, prot. DAG n.0069118 del 23/5/2013.**

In risposta ai quesiti di cui all'oggetto, cui finora, per mero disguido, non è stata fornita risposta, si argomenta quanto segue.

Si deve premettere che la nota inviata da codesta Corte di Appello fa seguito ad altra nota, prot.n.5691/12, prot. DAG n.0131988 del 5/10/12, del tutto analoga nella impostazione generale ed avente lo stesso oggetto, ossia l'interpretazione dell'art.32 del T.U. sulle spese di giustizia, ma nella quale erano presenti svariati quesiti ulteriori rispetto a quelli presenti nella nota in oggetto.

Si deve quindi ritenere, salvo diverso vostro avviso, che alcune questioni siano state chiarite all'interno dello stesso ufficio richiedente e siano quindi allo stato da ritenersi superate.

Ciò premesso, non può che concordarsi con l'ufficio richiedente sulla totale diversità di previsioni normative nel raffronto tra l'art.10 e l'art.32 del DPR 115/02.

Con la norma di cui all'art.10, infatti, si elencano una serie di esenzioni dal pagamento del contributo unificato, concernendo la disposizione di legge solo e soltanto tale spesa processuale.

Con l'art.32 TU, invece, si fissa il principio generale per il quale le spese di notifica, effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario, devono essere anticipate dalla parte richiedente. Tale norma contiene poi una esenzione dal pagamento di tali spese per i procedimenti di cui all'articolo unico della Legge 2/4/58 n.319, come sostituito dall'art.10 della Legge 11/8/73 n.533 e per quelli ai quali si applica lo stesso articolo, stabilendo che in tali casi le spese di notifica sono a carico dell'erario.

Si tratta dei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L'unico punto di congiungimento o di possibile sovrapposizione tra le due norme è costituito dal comma 6 bis del citato art.10, che ha introdotto fattispecie prima esenti

ed ora soggette al pagamento del contributo unificato, mantenendo però le esenzioni dalle altre spese, stante il chiaro dettato normativo in proposito.

Fatta questa impostazione generale, e chiarito il concetto per il quale ad una esenzione dal pagamento del contributo unificato non si accompagna una esenzione dal pagamento delle spese di notifica, e viceversa, si procede a fornire il parere sui due quesiti richiesti.

Quanto al primo quesito, parrebbe evidente che la parte che richiede una esenzione dal pagamento delle spese della notifica richiesta all'ufficiale giudiziario, debba farne espressa dichiarazione o menzione a margine dell'atto, analogamente a quanto avviene per altre forme di esenzione.

Quanto al secondo quesito, inerente le notifiche degli atti dei procedimenti per il recupero di spese ed onorari pertinenti le difese d'ufficio da parte dei difensori interessati, la norma di riferimento, ossia l'art.32 disp. att. c.p.p. prevede una clausola generale di totale esenzione, in tal senso usando l'espressione "...sono esenti da bolli, imposte e spese".

Altra articolazione ministeriale, ossia l'ufficio VI della Direzione generale del personale, ufficio preposto ai servizi Unep, ha chiarito con la nota citata ed allegata da codesta Corte del 23/11/04, che tali procedimenti di recupero giudiziale dei detti onorari non obbligano la parte richiedente al pagamento delle spese di notifica, spese che rimangono a carico dell'erario.

Nel caso oggetto del quesito, ossia la richiesta di notifica di atti stragiudiziali, fatta salva l'eventuale questione della competenza del personale Unep allo svolgimento di tale attività (questione non di competenza di questa Direzione generale), può affermarsi che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di: "procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali" usata dal legislatore nel citato art.32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento).

Si deve infine ribadire che le norme di spesa sono di stretta interpretazione, mal prestandosi ad operazione ermeneutiche estensive o analogiche.

Roma, li 18/2/2015

Il Direttore generale  
Marco Mandinetti



